



Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio

Procedura per l'attribuzione del differenziale stipendiale per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartenente all'area degli Operatori (ex Area Prima)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 di attuazione del decreto legislativo n. 149/2015, registrato alla Corte dei conti il 09/06/2016 al n. 1577, concernente le "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro";

VISTO l'articolo 6 del D. Lgs. 149/2015 in base al quale è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come individuato dalla lettera b) del comma 6 del medesimo articolo 6;

VISTO il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 27 gennaio 2025;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo per le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sottoscritto in data 27 dicembre 2024 a

seguito del parere favorevole del Dipartimento della Funzione pubblica reso con nota prot. prot. n. DFP-0087437-P- del 16/12/2024;

RILEVATO che l'articolo 1 del sopra menzionato accordo integrativo del 27 dicembre 2024 stabilisce il numero complessivo di differenziali stipendiali in n. 841, di cui n. 3 per l'Area Operatori, n. 292 per l'Area Assistenti e n. 546 per l'Area Funzionari;

RITENUTO di dare attuazione alle suddette disposizioni avviando tre procedure distinte, una per ciascuna area del sistema di classificazione del personale.

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente decreto all'avvio della procedura selettiva per l'attribuzione all'interno dell'area degli Operatori (ex Area Prima) dei differenziali stipendiali fino a concorrenza del numero di differenziali fissato in n. 3;

DECRETA

Articolo 1

Procedura selettiva personale appartenente all'area degli Operatori

1. È indetta la procedura selettiva per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartenente all'area degli Operatori (ex Area Prima) per l'attribuzione di complessivi n. 3 differenziali stipendiali, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Articolo 2

Soggetti destinatari e requisiti di ammissione alla procedura

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui al precedente articolo 1 i dipendenti di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro inquadrati nell'area degli Operatori in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

a) essere in servizio, nelle funzioni proprie dell'area di appartenenza, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda prevista nel presente decreto, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione;

b) aver maturato alla data del 31.12.2023 almeno 2 anni di anzianità di servizio, nei ruoli dell'INL, nell'area di attuale appartenenza e che, tenuto conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate, non abbiano beneficiato nei 2 anni precedenti alla data del 31.12.2023 di alcuna progressione economica (ovvero che non abbiano conseguito progressioni economiche dopo il 1/01/2022). Nella verifica di detto periodo si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione del personale (CCNL triennio 2016-2018) nonché delle progressioni economiche conseguite presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

2. Non sono ammessi alla procedura selettiva per l'attribuzione del differenziale stipendiale i dipendenti che si trovino anche solo in una delle seguenti condizioni:

a) nei 2 anni precedenti al termine di presentazione della domanda relativa alla procedura per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, abbiano avuto provvedimenti disciplinari, superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'articolo 43, comma 3 lett. f) del CCNL Funzioni centrali 9.05.2022, al rimprovero scritto.

b) alla data di scadenza della presentazione della domanda di cui al presente decreto siano interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo il caso nel quale il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

3. Ferma restando la non ammissione alla partecipazione alla procedura selettiva dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni previste dal precedente comma 2, possono partecipare alla procedura

i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale in corso.

4. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, sino all'approvazione della graduatoria definitiva, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 Cause di esclusione

1. Fermo restando quanto disposto nel comma 4 del precedente articolo 2, il dipendente è escluso dalla procedura in caso di sopravvenienza, nel corso dello svolgimento della procedura stessa e sino all'approvazione della graduatoria definitiva, di una delle fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto.

Articolo 4 Presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata dagli aventi diritto nel termine perentorio di venti giorni dall'apertura della piattaforma digitale, a partire dal giorno 12 ottobre 2025 compreso e fino al giorno 31 ottobre 2025 compreso, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo informatico, denominato "Progressioni Economiche Orizzontali INL" presente sul portale reclutamento (<https://www.portalereclutamento.it>), il cui link è raggiungibile anche dalla intranet INL nella sezione "INL Informa" – "Procedure PEO 2025" e dal sito internet dell'INL accedendo alla sezione "Comunicazione" – "Comunicati" - "News INL" – "Procedure PEO 2025".

2. Il candidato deve compilare la domanda esclusivamente tramite procedura telematica utilizzando l'applicativo di cui al precedente comma 1 e seguendo le istruzioni contenute nella "Guida all'utente" pubblicata sul sito Intranet e Internet unitamente al presente decreto. Il candidato accede alla procedura di compilazione della domanda inserendo, prima, il proprio codice fiscale nell'apposito campo e, subito dopo, in altro campo predisposto, il codice OTP che riceverà sulla propria casella di posta elettronica istituzionale, per confermare la propria identità e completare la procedura di accesso all'applicativo. Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo.

3. Per i dipendenti in comando out e fuori ruolo la casella di posta elettronica istituzionale è stata riattivata per consentire ai dipendenti in servizio fuori dall'INL di ricevere il codice OTP necessario per entrare nell'applicativo e procedere alla compilazione della domanda.

4. È possibile accedere alla procedura per la compilazione a partire **dalle ore 00:00 del giorno 12 ottobre 2025** e completare ed inviare la domanda **entro e non oltre le ore 23:59 del 31 ottobre 2025**.

5. Eventuali modifiche e/o integrazioni della domanda eventualmente già inviata potranno essere effettuate solo entro il termine indicato ai commi 1 e 4 del presente articolo ed esclusivamente tramite la procedura on-line. L'applicativo permette di modificare la domanda presentata in precedenza fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e sarà ritenuta valida l'ultima domanda correttamente inviata. L'applicativo permette di salvare domande parzialmente compilate consentendo il loro successivo completamente ed invio purché entro il termine previsto per la presentazione.

6. Sarà cura del candidato stampare e conservare la ricevuta della domanda di partecipazione generata automaticamente dall'applicativo al termine dell'ultimo invio effettuato.

7. Il candidato troverà alcuni dei campi relativi ai criteri di selezione, di cui ai successivi articoli 6 e 7, precompilati con i dati in possesso dell'Amministrazione, qualora ritenga di dover modificare uno o più dati precompilati potrà effettuare la variazione ma dovrà allegare, con l'apposita funzione prevista dall'applicativo, il file relativo al provvedimento/atto che giustifica la rettifica effettuata.

7. Le dichiarazioni rese nella domanda presentata hanno valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il candidato dovrà allegare copia del proprio documento di riconoscimento nell'apposito spazio previsto nel format della domanda, utilizzando la funzione prevista dall'applicativo.

8. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5 **Criteri selettivi e relativi punteggi**

1. Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio massimo complessivo che ciascun candidato può ottenere è pari a 100 punti, calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione dei criteri di seguito indicati:

- a) media aritmetica delle valutazioni individuali annuali conseguite nel triennio 2021-2023 = max 40 punti;
- b) esperienza professionale maturata = max 40 punti;
- c) titoli di studio = max 20 punti.

2. Al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti dal candidato con la valorizzazione degli elementi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1.

Articolo 6 **Media delle valutazioni individuali della performance**

1. Sono attribuiti fino ad un massimo di 40 punti per la media delle valutazioni della performance individuale ottenuta dal dipendente con riferimento al triennio 2021 – 2023 in base alle seguenti fasce di valutazione e relativi punteggi. Per i dipendenti privi di una delle tre valutazioni della performance individuale, anche a causa di assenze prolungate dal servizio, saranno considerate le tre valutazioni più recenti, anche non consecutive, relative alle annualità dal 2018 al 2023.

FASCIA DI VALUTAZIONE	Sistema valutazione INL (media punteggio conseguito nella performance individuale)	Sistema valutazione MLPS (media punteggio conseguito nella performance individuale)	PUNTEGGIO
1^ fascia di valutazione	da 100% a 90%	dalla media del 8,00 alla media del 6,00	40
2^ fascia di valutazione	da 89,99% a 70%	dalla media del 5,99 alla media del 3,00	39
3^ fascia di valutazione	Da 69,99% a 50%	dalla media del 2,99 alla media del 1,50	38
4^ fascia di valutazione	Inferiore al 50%	Inferiore alla media del 1,50	0

2. Qualora, a seguito dell'applicazione del precedente comma 1, il dipendente non abbia tre valutazioni della

performance è collocato nella terza fascia di valutazione.

3. Per il personale che abbia conseguito una valutazione presso altra Amministrazione, la riparametrazione della valutazione verrà acquisita dalla medesima Amministrazione.

Articolo 7

Esperienza professionale maturata

1. Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale è di complessivi 40 punti. Il punteggio viene attribuito in considerazione dell'anzianità di servizio in ruolo, maturata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. L'applicativo è predisposto per calcolare l'anzianità di servizio in ruolo del candidato alla data di scadenza di detto termine.

2. Viene valorizzata l'esperienza professionale acquisita dal dipendente durante l'intera carriera lavorativa. Il punteggio complessivo di 40 punti viene attribuito secondo quanto segue:

a) esperienza professionale maturata, nell'area di attuale appartenenza, non ancora valorizzata dal riconoscimento di una progressione economica (max 32 punti)

Esperienza professionale acquisita, nei ruoli dell'INL e di altre P.A., successivamente alla più recente progressione economica conseguita all'interno dell'area di attuale appartenenza o, invece, acquisita successivamente alla data di inquadramento nell'area di attuale appartenenza qualora in quest'ultima il dipendente non abbia ancora conseguito alcuna progressione economica. Il punteggio massimo complessivo previsto dalla presente lettera a) è attribuito per l'esperienza professionale acquisita, nei ruoli dell'INL e di altre P.A., nell'area di attuale appartenenza, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'ultima progressione economica conseguita dal dipendente nella medesima area e la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, oppure, qualora il dipendente non abbia ancora conseguito alcuna progressione economica nell'area di appartenenza, tra la data di inquadramento nell'area di attuale appartenenza e la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva:

- **2 punti** per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi di anzianità di servizio maturata nell'area di attuale appartenenza secondo il vigente sistema di classificazione del personale (Area Operatori, Area Assistenti, Area Funzionari - CCNL Comparto Funzioni centrali 2019-2021) e nella corrispondente area in base al previgente sistema di classificazione del personale (Area Prima, Area Seconda e Area Terza) e/o in area equivalente del sistema/i di classificazione di altro comparto.

b) esperienza professionale già riconosciuta e valorizzata (max 8 punti).

Esperienza professionale maturata, nei ruoli dell'INL e/o di altra P.A., all'interno dell'area di attuale appartenenza e/o in area inferiore, già riconosciuta e valorizzata con progressioni economiche attribuite al dipendente nel corso della sua carriera, ossia esperienza professionale maturata nel periodo antecedente alla più recente progressione economica ottenuta dal dipendente. Il punteggio massimo complessivo previsto dalla presente lettera b) è attribuito per l'esperienza professionale acquisita, nei ruoli dell'INL e/o di altra P.A., nell'area di attuale appartenenza e/o in area inferiore, nell'intervallo di tempo intercorrente tra la prima immissione in ruolo (ovvero dalla data di prima assunzione presso l'INL/altra P.A.) e l'ultima progressione economica attribuita:

- **0,50 punti** per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a 6 mesi di anzianità di servizio maturata nell'area di appartenenza e/o in area inferiore, secondo il vigente sistema di classificazione del personale (Area Operatori, Area Assistenti, Area Funzionari - CCNL Funzioni centrali 2019-2021) e nelle corrispondenti aree previste dal previgente sistema di classificazione del personale e/o in aree equivalenti del sistema/i di classificazione di altro comparto.

3. Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire all'esperienza professionale maturata si considera un mese intero per ogni periodo pari o superiore a 16 giorni.
4. Il servizio prestato come militare di leva si computa, ai fini del presente articolo, solo se svolto in costanza di impiego nei ruoli di una P.A.

Articolo 8 **Valutazione dei titoli di studio**

1. Danno luogo a punteggio i titoli di studio e quelli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) aventi valore legale, rilasciati da scuole ed istituti, pubblici e paritari, nonché dalle Università legalmente riconosciute, tutti autorizzati e accreditati rispettivamente dal competente Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'Università e della ricerca.
2. Sono altresì valutabili i titoli di studio dichiarati equipollenti ed equivalenti in base all'ordinamento scolastico e universitario.
3. Sono valutabili, infine, le abilitazioni professionali conseguite previo superamento dell'esame di Stato che consentono l'iscrizione ad albi professionali.
4. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati. Per i titoli di studio conseguiti all'estero i dipendenti devono trasmettere, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il provvedimento di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa vigente rilasciato dall'autorità competente. Sono ammessi con riserva i titoli di studio per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, sia stata presentata istanza di riconoscimento dell'equivalenza. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento o l'istanza di riconoscimento dell'equivalenza.
5. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio è di complessivi 20 punti, di cui 18 punti attribuibili ai sensi della lettera a) e 2 punti attribuibili ai sensi della lettera b) del presente comma.

a) Titolo di studio (max 18 punti)

I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio non sono cumulabili tra loro (si valuta solo il titolo di studio più elevato conseguito):

- Diploma quinquennale e quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 18 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 17 punti
- Diploma di scuola secondaria di I grado 16 punti

b) Titoli di studio tra loro cumulabili, ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera a) (max 2 punti)

- Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento) /ciclo unico: 2 punti;
- Dottorato di ricerca/Abilitazione prof. le /diploma di specializzazione/master di II livello: 1,5 punti;
- Laurea triennale: 1 punto;
- Ulteriore diploma di scuola secondaria di secondo grado: 0,5 punti.

Articolo 9 **Criteri di priorità nella graduatoria**

Qualora nella graduatoria si determini una parità di punteggio, l'attribuzione del differenziale stipendiale è riconosciuto in base ai sottoindicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Media più elevata delle valutazioni della performance individuale annuale riferite al triennio 2021-2023;
- 2) maggiore esperienza professionale maturata nei ruoli dell'INL e/o di altra P.A. all'interno dell'area di attuale appartenenza;

- 3) maggiore esperienza professionale maturata nei ruoli dell'INL e/o di altra P.A. all'interno dell'area di attuale appartenenza e/o in area inferiore;
- 4) Votazione più elevata nel caso di titolo di studio appartenente allo stesso ciclo di istruzione ovvero possesso del titolo di studio più elevato tra quelli di cui alla lettera a) del comma 5 del precedente articolo 8.

Articolo 10

Controllo delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione

1. L'amministrazione effettuerà, ai sensi della normativa vigente in materia, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione. Qualora da detti controlli dovesse risultare la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva e, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, decadrà dall'attribuzione del differenziale stipendiale qualora già riconosciuto, fermo restando le conseguenze penali, civili e disciplinari previste dalla legge.

Articolo 11

Commissione

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione valutatrice e il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito internet e sulla intranet dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
2. La Commissione sarà composta da tre componenti scelti tra il personale dirigenziale dell'INL. Le funzioni di presidente saranno svolte dal dirigente con maggiore anzianità di servizio nel ruolo. Le riunioni nell'ambito delle quali saranno svolti i lavori della Commissione risulteranno da appositi verbali.
3. In funzione del numero delle domande presentate potrà essere nominata una o più sottocommissioni di lavoro.

Articolo 12

Formazione delle graduatorie

1. La graduatoria elaborata automaticamente dall'applicativo utilizzato per la presentazione delle domande, sulla base dei dati dichiarati dai candidati, sarà approvata in via provvisoria dalla Commissione di cui al precedente articolo 11 e pubblicata sulla intranet/internet dell'INL.
2. Entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il dipendente interessato può presentare alla Commissione di cui all'articolo 11 eventuali contestazioni in merito alla propria posizione in graduatoria mediante apposita e motivata istanza inoltrata all'indirizzo di posta elettronica DCRisorse-ProgressioniOrizzontali@ispettorato.gov.it
3. La Commissione si pronuncia entro i 15 giorni successivi alla ricezione dell'istanza, salvo che per l'elevato numero di contestazioni o per la complessità dell'istruttoria siano necessari tempi più lunghi.
4. La graduatoria provvisoria, eventualmente modificata dalla Commissione a seguito dell'accoglimento delle istanze ricevute ai sensi del comma 2, è approvata in via definitiva dal direttore della Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio e pubblicata sulla intranet/internet dell'INL.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura selettiva sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che

forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana

EC